



DECRETO SINDACALE
n. 978 del 01/07/2021

Oggetto: Designazione del Mediatore Tributario del Comune di Andria.

Il Sindaco

Premesso che:

- l'art. 9, comma 1, lett. l) del D.Lgs. n. 156/2015, nel riformulare l'art. 17bis D.Lgs. 546/1992 sul contenzioso tributario, ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, importanti novità in relazione al contenzioso tributario, estendendo anche agli atti di riscossione dei tributi emessi dai Comuni l'istituto del reclamo-mediazione, ove l'imposta richiesta o accertata negli stessi atti abbia valore non superiore a cinquantamila euro (€ 50.000,00), ovvero, in caso di controversie relative esclusivamente all'irrogazione di sanzioni, ove il valore delle stesse non sia superiore a tale importo;
- il contribuente che intenda contestare un atto impositivo emesso dal Comune è quindi tenuto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, a presentare, unitamente al ricorso, una proposta di reclamo/mediazione, quale condizione di procedibilità del ricorso stesso;
- la deflazione del contenzioso tributario, resa obbligatoria per legge, viene in tal caso perseguita in fase amministrativa, nell'ambito di un procedimento pre-giudiziale in cui il ricorrente e lo stesso Ente impositore sono tenuti ad effettuare un contraddittorio finalizzato a verificare le eccezioni formulate dal contribuente, prima di poter procedere all'instaurazione del giudizio avanti alla Commissione Tributaria competente.

Considerato che:

- al fine di assicurare la terzietà dell'organo deputato a decidere sul reclamo e sulla proposta di mediazione (il c.d. mediatore tributario), l'art. 17bis, comma 4 D.Lgs. 546/1992 prevede in ordine al detto tema che mentre per *"le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili"*, viceversa per gli altri enti impositori (enti comunali inclusi), è previsto che la disposizione di cui al periodo precedente debba essere applicata *"compatibilmente con la propria struttura organizzativa"*;
- sempre al fine di individuare il mediatore tributario, la struttura organizzativa comunale andriese contempla l'operatività del Servizio Autonomo Avvocatura, quale struttura organizzativa e funzionale in grado di assicurare la terzietà e l'autonomia dall'Ufficio Tributi, che istituzionalmente ha curato l'istruttoria dell'atto, nonché di assicurare, in ragione della collaudata qualificazione professionale, oltre che delle



responsabilità connesse ai compiti istituzionali, la idoneità professionale richiesta dal compito del mediatore tributario;

Evidenziato che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 26 maggio 2021 è stato approvato il Regolamento sul diritto di interpello, reclamo e mediazione del Comune di Andria, che ha dettato disposizioni puntuali sull'identità e sulla attivazione del mediatore tributario;

Visto l'art. 15, comma 2 del predetto Regolamento che individua nel Responsabile p.t. dell'Avvocatura Comunale il mediatore tributario dell'Ente;

Visto inoltre l'art. 15, comma 4 del ridetto Regolamento che prevede il conferimento dell'incarico di mediatore mediante decreto sindacale;

Ritenuto, pertanto, al fine di garantire il funzionamento del mediatore tributario del Comune di Andria, di procedere alla sua designazione con le modalità regolamentate dal Consiglio Comunale;

Ritenuto, pertanto, che la scelta per le funzioni di Mediatore Tributario del Comune di Andria, devva ricadere sul dipendente Avv. Giuseppe De Candia, nella sua qualità di Responsabile p.t. del Servizio Autonomo Avvocatura;

per le ragioni e le motivazioni tutte in premessa esplicitate che qui si intendono integralmente richiamate, riportate e ritrascritte,

DECRETA

- 1) di designare quale Mediatore Tributario del Comune di Andria, il dipendente Avv. Giuseppe De Candia, nella sua qualità di Responsabile p.t. del Servizio Autonomo Avvocatura;
- 2) di dare atto che la nomina del Mediatore Tributario del Comune di Andria avviene nel rispetto di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 15 del vigente Regolamento;

DISPONE

- 3) di trasmettere copia del presente atto al Dirigente del Settore Programmazione economico-finanziaria – Servizio Tributi e al Responsabile del Servizio Autonomo Avvocatura per i successivi e conseguenti adempimenti;
- 4) la pubblicazione del presente atto, a cura dello stesso Servizio Risorse Umane, nella sottosezione apposita, sezione "Amministrazione Trasparente", del sito istituzionale dell'Ente.

Il Sindaco

Avv. Giovanna Bruno